



**COPIA**  
**DELIBERAZIONE N° 54**  
**DEL 04/09/2014**

## **COMUNE DI SAMO**

### ***Deliberazione del Commissario Prefettizio***

**ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione Aliquote TASI.
-----------------	-----------------------------

L'anno **DUEMILAquattordici**, il giorno quattro del mese di settembre alle ore 12,30, nella sala delle adunanze presso la sede comunale è presente il Commissario Prefettizio Dott.ssa Salvo Eugenia.

Partecipa ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.lgs n. 267 del 2000 il Segretario Comunale Dott. LAZZARO Luigi.

**VISTO** il Decreto del Prefetto della Provincia di Reggio Calabria del 30/04/2014 - prot. n. 36563/Area II/S.E. - con il quale la Dott.ssa Eugenia Salvo è stata nominata Commissario per la gestione provvisoria del Comune di Samo, notificato all'Ente in data 07/05/2014;

Dato Atto che sulla presente deliberazione hanno espresso, in calce al presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole:

- il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile.

---

#### **PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione n. 49 del 25/10/2012 è stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e ss. del Testo Unico degli Enti locali - D.lgs n. 267 del 2000;
- con Deliberazione n. 105 del 29/04/2013 la Commissione Straordinaria del Comune di Samo ha deliberato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- con Decreto del Ministro dell'Interno prot. n. 0137312 del 14/11/2013, notificato alla Commissione Straordinaria in data 12/12/2013, è stata riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Samo;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 153 del 09/01/2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2012;

- con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 163 del 12/02/2014 è stato approvato il rendiconto 2012;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 167 del 12/03/2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2013;
- con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 19 del 26/06/2014 è stato approvato il rendiconto 2013;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che ha fissato in via definitiva la scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio Preventivo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

VISTO il Decreto Ministeriale del 18 luglio 2014 con il quale il termine di approvazione del bilancio 2014 viene ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU*

*per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

1. l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
2. l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
3. non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Ritenuto di stabilire un riparto del carico tributario complessivo del 30 % a carico dell'utilizzatore e del 70 % a carico del possessore;

Ritenuto di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

**Aliquota dello 0,25% (2,5 per mille) per:**

- Abitazione principale e relative pertinenze (categorie C2 – C6 – C7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ed altre unità immobiliare assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente, appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**Aliquota dello 0,10% (1 per mille) per:**

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

**Aliquota dello 0,00% (0 per mille) per:**

- altri fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06% (10,60 per mille) somma delle aliquote dell'IMU e della TASI, consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 e dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, al 10,60 per mille;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU dello 0,6% (6 per mille);

**1. di approvare altresì le seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2014:**

- **Euro 30,00 per abitazione principale e sue pertinenze;**

Stimato in €. 10.690,40 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- manutenzione strade;
- attività culturali e manifestazioni;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra di cui si riportano le risultanze finali:

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
1	illuminazione pubblica	€ 30.920,00
2	manutenzione strade	€ 5.000,00
3	attività culturali e manifestazioni	€ 2.500,00

a fronte di un gettito di €. 10.690,40 (copertura 24,62 %);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

▲ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

▲ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

### **DELIBERA**

a. di approvare l'allegato regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) composto di 13 articoli;

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

**Aliquota dello 0,25% (2,5 per mille) per:**

- Abitazione principale e relative pertinenze (categorie C2 – C6 – C7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ed altre unità immobiliare assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente, appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**Aliquota dello 0,10% (1 per mille) per:**

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

**Aliquota dello 0,00% (0 per mille) per:**

- altri fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06% (10,60 per mille) somma delle aliquote dell'IMU e della TASI, consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 e dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, al 10,60 per mille;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU dello 0,6% (6 per mille);

2. di approvare altresì le seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2014:

- **Euro 30,00 per abitazione principale e sue pertinenze;**

b. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

c. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

d. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

*Dott.ssa Eugenia Salvo*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Luigi Lazzaro*

**PARERE FAVOREVOLE**

*In ordine alla regolarità Tecnica*

**Il Responsabile del servizio**

*F.to Sig.ra Strati Mariantonina*

**PARERE FAVOREVOLE**

*In ordine alla regolarità contabile*

**Il Responsabile del servizio**

*F.to Sig.ra Strati Mariantonina*

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all' Albo Pretorio Comunale on-line il 09/09/2014 (prot. 0376/2014) e vi rimanga in pubblicazione per 15 giorni consecutivi;

**Il Messo Comunale**

*F.to Pizzati Giovanni Antonio*

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio Comunale on-line dal 09/09/2014 al 24/09/2014 (prot. 0376/2014) e per 15 giorni consecutivi;

**Il Messo Comunale**

*Pizzati Giovanni Antonio*

**SI ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line dal \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi e non sono pervenute osservazioni o opposizioni;

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Luigi Lazzaro*

È copia conforme all'originale

Samo 09/09/2014

